

COMUNE DI VICENZA Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CITTADINI PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

1 - Finalità dell'avviso

Al fine di sostenere l'associazionismo locale, il Comune di Vicenza intende concedere in uso ad associazioni ed enti i locali n. 8 locali siti in Piazzale Giusti, n. 2 locali siti in Via Arzignano, n. 1 locale in Contrà Stalli, n. 1 locale in Via Pajello ed altri locali resisi disponibili.

Il presente avviso è finalizzato a soddisfare le richieste di altre Associazioni ed Enti che eventualmente non abbiano avuto la possibilità di presentare domanda con l'avviso scaduto in data 15 settembre 2017, ovvero di Associazioni che abbiano contratto di concessione in uso scadente entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter rinnovare il titolo mediante la partecipazione alla presente selezione pubblica.

La messa a disposizione di spazi di proprietà comunale suddetti è finalizzata a fornire e sviluppare l'autonomia progettuale delle associazioni nell'ambito della solidarietà e utilità sociale e, tra gli altri, nell'ambito della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute, della ricerca, dell'istruzione ed educazione, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione turistica e dell'associazionismo combattentistico e d'arma. Sono escluse dal presente avviso le associazioni ed enti di promozione sportiva, le associazioni politiche, le associazioni sindacali e le associazioni religiose.

2 - Soggetti beneficiari della concessione d'uso

I soggetti beneficiari della concessione d'uso saranno individuati in via prioritaria e d'ordine tra:

- a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- c) istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali perseguano fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute, della ricerca, delle attività ricreative e della tutela e promozione dei diritti umani;
- d) altri enti, organismi e soggetti non ricompresi nei punti precedenti la cui attività abbia rilevanza in ambito locale e sociale, ad esclusione delle società ed enti di promozione sportiva.

I soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) negli atti costitutivi, statuti e accordi tra gli aderenti devono prevedere:

- l'assenza di fine di lucro:
- la democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

<u>Il Comune di Vicenza considererà utilmente i soggetti che presenteranno una domanda per l'uso condiviso di locali, dando priorità ai soggetti previsti nei punti a) e b).</u>

3 - Canoni di concessione

Il canone di concessione è stabilito in € 1,50 mq/mese nel caso in cui il soggetto concessionario rientri in quelli definiti al punto 2, lettera a).

Il canone di concessione è stabilito in € 2,50 mq/mese nel caso in cui il soggetto concessionario rientri in quelli definiti al punto 2, lettera b).

Il canone di concessione è stabilito in € 3,50 mq/mese nel caso in cui il soggetto concessionario rientri in quelli definiti al punto 2, lettera c).

Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata domanda del soggetto, oppure preventivamente concordate quando per ammortizzare le spese di ordinaria o straordinaria manutenzione che la concessionaria si impegna a sostenere, sollevando l'Amministrazione Comunale dai relativi costi ed apportando in tal modo migliorie al patrimonio comunale, oppure in presenza di rapporti convenzionali, di valore economico o sociale verificabile, che forniscano servizi all'Amministrazione Comunale, permettendole risparmi economici o l'ampliamento dell'offerta dei servizi alla cittadinanza.

Nel caso in cui i concessionari dei medesimi locali siano più di uno, ciascun soggetto pagherà frazione corrispondente del proprio canone.

4 - Durata della concessione d'uso

La concessione avrà la durata di tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5. La concessione non si rinnova tacitamente oltre ai termini di cui sopra.

5 - Condizioni della concessione amministrativa

Presso i locali il soggetto concessionario dovrà obbligatoriamente svolgere solo le attività statutarie, pena la revoca della concessione.

Il soggetto concessionario **non può** sub – concedere in tutto o in parte i locali, cedere l'atto di concessione o adibire i locali ad un uso diverso rispetto a quello pattuito.

Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno procedente, della frequenza di utilizzo dei locali e dei problemi di manutenzione.

Prima della firma dell'atto di concessione di cui all'art. 11, i soggetti assegnatari dovranno costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità.

La concessione potrà essere revocata per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui sopra ovvero per mancato pagamento del canone oltre i 90 giorni dalla scadenza della rata fissata nelle norme contrattuali.

La concessione potrà inoltre essere revocata in caso di mancata osservanza delle norme di utilizzo degli spazi concessi.

6 - Oneri di piccola manutenzione ordinaria – spese utenze di energia elettrica, acqua e gas.

Il soggetto concessionario deve farsi carico delle opere di piccola manutenzione ordinaria, delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e delle spese connesse con la gestione dei locali, tra le quali quelle per la pulizia, per la custodia e le spese per gli spazi comuni.

Dove possibile il soggetto concessionario intesterà a proprio nome i contatori delle utenze di energia elettrica, acqua e gas e TARI.

Nel caso di edifici con impianti di energia elettrica, acqua e gas centralizzati, e quindi con contatori intestati al Comune di Vicenza, il soggetto concessionario verserà allo stesso Comune di Vicenza un importo forfettario annuo, determinato in base ai costi delle medesime utenze, salvo conguaglio.

7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare in un'unica busta chiusa recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Domanda concessione in uso locali di proprietà comunale destinati all'associazionismo", la seguente documentazione:

- a) domanda per la concessione di locali, da predisporsi in conformità al modello allegato al presente avviso di selezione, con indicazione dei mq necessari e sottoscrizione del legale rappresentante;
- **b)** dichiarazione di impegno a fornire al Comune di Vicenza l'eventuale documentazione richiesta;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) fotocopia di documento di identità del legale rappresentante;
- e) curriculum sintetico delle attività svolte;
- f) eventuale progetto dell'attività che si intende svolgere a mezzo dei locali.

La busta così predisposta dovrà essere consegnata, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, a mano, tramite servizio postale, ovvero PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2018 all'Ufficio Patrimonio del Comune di Vicenza – Piazza delle Biade n. 26. PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il recapito del plico entro i termini sopraindicati è a esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il medesimo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

I plichi consegnati o pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.

8 – Domanda di uso condiviso di locali

Due o più soggetti di cui all'art. 2 possono presentare un'unica domanda per l'uso condiviso di locali.

Ciascuno dei due o più soggetti dovrà presentare la propria documentazione di cui all'art. 7, punti b) - c) - d) - e) - f) e indicare il soggetto principale che stipulerà l'atto di concessione.

E' possibile la presentazione di una domanda con la disponibilità all'utilizzo condiviso di locali.

<u>Un soggetto interessato può presentare una sola domanda: o per l'uso individuale o per l'uso</u> condiviso di locali.

9 – Criteri di valutazione delle domande

1. Valutazione del progetto

Ciascun progetto eventualmente presentato sarà valutato tenendo conto: del grado di utilità sociale dell'attività da svolgersi, della possibilità da parte dei cittadini e del Comune di fruire dei servizi offerti, del livello di fattibilità e del livello di radicamento sul territorio comunale,

fino ad un massimo di punti 12

2. Valutazione della struttura e della dimensione organizzativa del soggetto richiedente Punteggi di selezione:

- a) se trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 punti 7
- b) se trattasi di soggetto non avente scopo di lucro il quale persegua i fini di cui al punto 1 secondo capoverso fino ad un max di punti 5
- c) se trattasi di altri soggetti non rientranti nelle fattispecie indicate ai punti a) e b) dell'art. 2

fino ad un max di punti 3

- d) se trattasi di soggetti che hanno presentato domanda per l'uso condiviso di locali punti 3
- e) se trattasi di soggetti con un numero di soci superiore a n. 100 punti 1
- f) se trattasi di soggetti con un numero di soci superiore a n. 200 punti 2

10 – Assegnazione dei locali

Sulla base dei punti ottenuti, sarà stilata una graduatoria delle domande pervenute, graduatoria che avrà una durata di anni 2, decorrenti dalla data di approvazione.

Verrà data la preferenza ai soggetti già concessionari di locali presso le sedi indicate nel bando, salvo:

- 1) non si siano morose nel pagamento dei canoni;
- 2) siano state diffidate per gravi violazioni del regolamento d'uso;
- 3) abbiano avviato o in corso controversie legali con l'Amministrazione comunale;
- 4) abbiano sub concesso i locali o destinato gli stessi ad attività diverse da quelle statutarie.
- L'esistenza della condizione prevista dal precedente punto 3) del presente articolo 10 costituisce causa di inammissibilità della domanda anche per le associazioni non in precedenza assegnatarie.

I soggetti assegnatari, già concessionari, locatari o comodatari di altri locali di proprietà comunale dovranno restituire detti locali al Comune di Vicenza.

Qualora uno dei soggetti concessionari dovesse recedere dalla concessione, ovvero la concessione in uso fosse revocata per inadempienza degli obblighi contrattuali, la sostituzione avverrà con altro soggetto disponibile presente in graduatoria.

A seguito di rilascio dei locali, il concessionario è tenuto a restituire gli immobili al Comune sgombri da qualsiasi oggetto e puliti.

11 – Atti di concessione.

Con i soggetti assegnatari, individuati mediante la procedura concorsuale, il Comune di Vicenza, nel rispetto di quanto stabilito nel presente avviso di selezione, stipulerà atti di concessione.

Le spese di bollo ed eventuali spese di registrazione dell'atto di concessione, qualora dovute, saranno a carico del soggetto concessionario.

IL DIRETTORE SETTORE PATRIMONIO, ESPROPRI E SERVIZI ABITATIVI dott. Ruggiero Di Pace